

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO
Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

DISPOSIZIONI IMPERIALI ED ISTANZE CRISTIANE
IN TEMA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Lo spoglio delle leggi imperiali e delle disposizioni emanate dai concili della Chiesa e dalle *epistulae* papali nel corso del IV secolo e fino agli anni del pontificato di Leone Magno, in tema di scioglimento unilaterale del matrimonio (*repudium*), rivela come dagli orientamenti espressi dalla normativa statale, da un lato, dalla 'legislazione canonica' e dal pensiero patristico, dall'altro, emergano reciproci influssi e talora anche piuttosto evidenti divergenze, che costituiscono il chiaro sintomo della particolare complessità della società e del diritto di età tardoantica, con specifico riguardo al periodo compreso tra l'epoca costantiniana e gli anni immediatamente successivi al concilio di Calcedonia.

1. La libertà di divorzio, attestata per l'età severiana¹ e diocleziana²,

¹ C. 8.38.2 Imp. Alexander A. Menophilo. *Libera matrimonia esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat.* PP. III non. Febr. Maximo II et Aeliano cons. (a. 223). Significativo appare l'avverbio "antiquitus", che allude alla risalenza del divieto di condizionare il consenso alle nozze attraverso *pacta* e *stipulationes*, di cui reca testimonianza anche la giurisprudenza severiana: D. 45.1.134 pr. (Paul. 15 resp.): [...] *inbonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive futura sive iam contracta.* Al riguardo, part. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano 2014², 365 s.

² C. 5.17.6 Idem AA. et CC. (Imp. Diocletianus et Maximianus) Phoebo. *Licet repudii libellus non fuerit traditus vel cognitus marito, dissolvitur matrimonium.* D. XVIII k. Ian. Nicomediae CC. cons. (a. 294). Sul rescritto di Diocleziano, R. ASTOLFI, *Il matrimonio* cit., 391 ss.; U. AGNATI, *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, Napoli 2017, 90 s., anche per la letteratura di riferimento. Per quanto attiene alle compilazioni di *iura* o miste di *iura* e *leges* realizzate dalla giurisprudenza

permane durante l'impero di Costantino fino a pochi anni prima della sua morte, quando la cancelleria imperiale interviene in tema di *repudium* con la notissima costituzione emanata nell'anno 331³, probabilmente a Costantinopoli⁴, indirizzata al *praefectus praetorio Ablavius*⁵.

La legge, collocata in apertura della rubrica *De repudiis* del codice Teodosiano, non è stata accolta nel codice di Giustiniano:

CTh. 3.16.1 Imp. Constant(inus) A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetori)o. Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimettere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab

tardoimperiale, il termine *repudium* con riguardo allo scioglimento del matrimonio appare in Tit. Ulp. 14.1 (*De poena legis Iuliae*) ed in FV. 107, 116, 121 (Schol. ad c. 121: *FIRA 2*, Florentiae 1968², 493).

³ La *subscriptio* è lacunosa in quanto non reca il luogo né il giorno ed il mese di emanazione della costituzione: O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, in *ZSS*, 10, 1889 (rist. an. con introduzione e tavole di confronto, in *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni imperiali*, a cura di M. SARGENTI, 2, Milano 1983, 110), propone la data del 5 maggio 331; lo stesso O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart 1919, 181, indica genericamente la fine dell'anno 331; Th. MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I.1 *Prolegomena*, Berolini 1962³, CCXXII, si limita a segnalare l'anno di emanazione.

⁴ Th. MOMMSEN, *Prolegomena* cit., CCXXI, annota: «*Constantinum hoc quoque anno apparet mansisse Constantinopoli*».

⁵ Sul destinatario del provvedimento, *PLRE*, I, A.D. 260-395, a cura di A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, Cambridge 1971, *Fl. Ablavius* 4, 3 s.: *praefectus praetorio* dal 329 al 337, console con *Iunius Bassus* proprio nell'anno in cui Costantino emanò la *lex de repudiis*, era di fede cristiana ed ebbe un notevole ascendente sull'imperatore che gli affidò la guida del figlio Costanzo; cfr. I. GOTTFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, VI.2 *Prosopographia*, Lipsiae 1745, 35.

his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi inlata. Dat. ... Basso et Ablavio cons.

INTERPRETATIO. Certis rebus et probatis causis inter uxorem et maritum repudiandi locus patet; nam levi obiectione matrimonium solvere prohibentur. Quod si forte mulier dicat maritum suum aut ebriosum aut luxuriae deditum, non propterea repudiandus est, nisi forte eum aut homicidam aut maleficum aut sepulchri violatorem esse docuerit, quibus criminibus convictus sine culpa mulieris merito videtur excludi et mulier recepta dote discedit: nam si haec crimina mulier non potuerit adprobare, hac poena multatur, ut et dotem, quam dederat vel pro ipsa data fuerat, et donationem, quam percepit, amittat atque etiam exilii relegatione teneatur. Quod si a viro mulier repellatur, nec ipse, nisi certis criminibus ream docuerit, pro levi, ut solet, iurgio, repudiare non permittitur, nisi fortasse adulteram aut maleficam aut conciliatricem eam probare sufficiat. Quod si docere non potuerit, dotem mulieri restituat et aliam ducere non praesumat uxorem. Quod si forte temptaverit, habebit mulier facultatem, quae innocens eiecta est, domum mariti sui atque eius substantiam sibimet vindicare. Quod dinoscitur ordinatum, ut etiam secundae uxoris dotem repudiata iniuste mulier iubeatur acquirere.

Costantino introduce il divieto di divorzio unilaterale (ripudio) salvo tre specifiche cause, diverse per l'uomo e per la donna⁶.

A quest'ultima si attribuiva il diritto di ripudiare il marito, riottendendo la dote, solo se avesse provato che il coniuge era un omicida, un avvelenatore o un violatore di sepolcri.

Al marito era consentito ripudiare esclusivamente una moglie adultera, avvelenatrice o mezzana.

Le sanzioni previste per la violazione del divieto erano particolarmente severe: la moglie avrebbe subito la perdita della dote e la pena della deportazione, mentre il marito avrebbe dovuto restituire la dote

⁶ Le *iustae cause repudii* introdotte dalla legge costantiniana sono recepite dall'*Edictum Theodorici* (54) e dalla *Lex Romana Burgundionum* (21.2-3).

e non avrebbe potuto risposarsi, altrimenti la moglie ripudiata avrebbe avuto il diritto di introdursi nella sua casa e di appropriarsi della dote della seconda moglie per compensare l'ingiuria arrecatale dal marito passato a nuove nozze.

La atecnicità del linguaggio utilizzato nel testo legislativo ha frequentemente sollecitato l'interesse della letteratura, protesa ad individuarne le ragioni, pervenendo a soluzioni anche decisamente diverse.

La nota tesi sostenuta da Edoardo Volterra, secondo cui il testo sarebbe stato redatto non dai funzionari della cancelleria imperiale ma da membri della gerarchia ecclesiastica⁷, non ha incontrato il favore degli studiosi.

Manlio Sargenti, pur ritenendo «esattissimi» i rilievi di forma e di sostanza mossi da Volterra, ha manifestato le sue perplessità «per diverse ragioni che attengono sia all'organizzazione burocratico-amministrativa dell'Impero sia anche al contenuto della costituzione in esame»⁸.

Francesco De Martino ha rilevato che dalle giuste considerazioni di Volterra «si può certo desumere che chi ha redatto il testo non si è attenuto a corretti criteri tecnici, ma non si può giungere alla conclusione che esso appartenga a qualche ecclesiastico della corte costantiniana»⁹.

Concordando con De Martino, Manuel Jesús García Garrido, attraverso il confronto del testo della costituzione riprodotto nel Teodosiano con la relativa *interpretatio* visigotica, ha ipotizzato che la *lex* si riferisse originariamente ad un caso particolare e che sarebbe stata «acortada y mutilada por los redactores de la cancellería o por los com-

⁷ E. VOLTERRA, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *Rendiconti Lincei, Classe Scienze morali*, s. VIII, 13, fasc. 3-4, 1958, 61 ss., ora in *Scritti giuridici*, 5. *Le fonti*, Napoli 1993, 3 ss.; *Quelques remarques sur le style des constitutions de Constantin*, in *Droits de l'antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Brühl*, Paris 1959, 325 ss., ora in *Scritti giuridici* 5 cit., 33 ss.; *Ancora sulla legislazione imperiale in tema di divorzio*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, 5, Milano 1984, 199 ss., ora in *Scritti giuridici*, 6. *Le fonti*, Napoli 1994, 521 ss., aveva rilevato la violenza del linguaggio oltre che l'assenza di ogni tecnica legislativa e di un'approfondita conoscenza del diritto vigente nel provvedimento costantiniano.

⁸ M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*, in *AARC*, 1, Perugia 1975, 278 ss. (= *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, 52 ss.).

⁹ F. DE MARTINO, *Chiesa e Stato di fronte al divorzio nell'età romana*, in *Festschrift Werner Flume*, 1, Köln 1978, 144 (= *Diritto, economia e società nel mondo romano*, 1. *Diritto privato*, Napoli 1995, 678).

piladores con la finalidad de eliminar los detalles del caso y ofrecer sólo la disposición general sobre el divorcio»¹⁰.

Carlo Venturini ha invece ritenuto che «nel Codice Teodosiano abbia trovato posto il sommario richiamo di una normativa più analiticamente esposta in fonti perdute, filtrato, con ogni probabilità, proprio da una rielaborazione di origine ecclesiastica»¹¹.

Con riguardo al mutamento stilistico registrato dalla legislazione costantiniana nel suo complesso, Gisella Bassanelli Sommariva ha sottolineato come la formazione dei funzionari della cancelleria imperiale abbia avuto il suo peso: la provenienza dalle scuole di retorica e di filosofia, in cui sensibile era l'impronta della cultura ellenistica, nonché la piuttosto diffusa adesione alla fede cristiana implicano l'estraneità dei funzionari di Costantino alla *forma mentis* propria dei giuristi classici ed ancora presente nei collaboratori di Diocleziano, Galerio e Licinio¹².

¹⁰ M.J. GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardío*, in *AARC*, 7, Napoli 1988, 34 ss.; J. URBA-NIK, *La repressione costantiniana dei divorzi: la libertà dei matrimoni trafitta con una forcina*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. CASCIONE-C. MASI DORIA, 8, Napoli 2007, 5711, dal confronto tra il linguaggio del testo della costituzione e della relativa *interpretatio* osserva come «la furia del legislatore costantiniano» sia stata attenuata dalla terminologia giuridica di un giurista anonimo al servizio dei Visigoti. Più di recente, U. AGNATI, *Profili cit.*, 108 s., concordando con García Garrido riguardo alla origine casistica della legge costantiniana, ipotizza che «potremmo essere innanzi alla cucitura di più rescritti inerenti più casi particolari, rescritti che hanno inglobato – anche nella versione unificante del *Codex Theodosianus* – la peculiarità, imprevedibilità e vividezza dei casi concreti su cui il funzionario era chiamato a giudicare».

¹¹ C. VENTURINI, *La ripudianda (in margine a CTh. 3, 16, 1)*, in *AARC*, 8, Napoli 1990, 347, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. PALMA, Napoli 2014, 83; a tal riguardo, si veda anche ID., *Innovazioni postclassiche in materia di accusatio adulterii*, in *Crimina e delicta nel Tardo Antico. Atti del Seminario di Studi, Teramo, 19-20 gennaio 2001*, a cura di F. LUCREZI-G. MANCINI, Milano 2003, 33, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale cit.*, 286.

¹² G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Leges generales: linee per una definizione*, in *SDHI*, 82, 2016, 61 s. Sul punto, U. AGNATI, *Profili cit.*, 375 ss., il quale, tra i fattori che incidono sul mutamento di stile della legislazione costantiniana, annovera il «cambiamento della struttura imperiale, della figura dell'imperatore, il carattere di Costantino, il rapporto che egli intende instaurare o consolidare con l'esercito o con il popolo, l'evoluzione del gusto letterario del tempo, il tramonto della grande giurisprudenza romana».

Accanto alla atecnicità del linguaggio, dal testo in esame traspare, piuttosto chiaramente, una considerazione alquanto negativa della figura femminile, particolarmente della moglie che assuma l'iniziativa di ripudiare il marito: espressioni come "*propter suas pravas cupiditates*" ed "*exquisita causa*" o, con specifico riguardo alla sanzione comminata per il ripudio ingiustificato, "*usque ad acuculam capitis*" e "*pro tam magna sui confidentia*" sono riservate esclusivamente alla *mulier*.

D'altra parte, l'onere di provare il *crimen* del coniuge, ai fini della legittimità del *repudium*, sembra spettare alla sola moglie ("*si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit*" – "*In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint*"), mentre nel testo della relativa *interpretatio* si insiste sulla necessità di fornire la *probatio* per entrambi i coniugi, rappresentandosi una regolamentazione che esprime un complessivo equilibrio nell'ambito della relazione coniugale, e si rileva la maggiore frequenza con cui gli uomini solevano ripudiare per futili motivi le mogli.

Per quanto riguarda specificamente il profilo sanzionatorio per il ripudio ingiustificato, è evidente la maggiore severità della pena irrogata alla moglie: essa perde la dote¹³, forse persino gli stessi effetti personali, come sembra attestare l'espressione "*usque ad acuculam capitis*", e subisce la pena della *deportatio in insulam*¹⁴, mentre per il

¹³ C. VENTURINI, *La ripudianda* cit., 351 nt. 15, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 86 nt. 15, osserva come dal testo della relativa *interpretatio* possa desumersi che la donna subisse, oltre che la perdita della dote, anche quella delle donazioni antenuziali: (...) *si haec crimina mulier non potuerit adprobare, hac poena multatur, ut et dotem, quam dederat vel pro ipsa data fuerat, et donationem, quam percepit, amittat* (...).

¹⁴ C. VENTURINI, *La ripudianda* cit., 351, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 87, rileva che la tipologia della sanzione irrogata alla donna è chiaramente indicativa della configurabilità del fatto come ipotesi di reato specifica e non di illecito di carattere privato, diversamente da quanto accade per il marito, sul quale incombono esclusivamente pene private; ID., *Innovazioni postclassiche* cit., 33 ss., ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 287, osserva che «le previste misure sanzionatorie si ponevano, in rapporto all'uomo, in una pur parziale linea di continuità con la tradizione pagana, dalla quale si distaccavano, viceversa, profondamente nel caso di ripudio riferibile ad iniziativa femminile», mirando a contrastare «la pratica dell'unilaterale scioglimento del matrimonio e, in particolare, del *repudium* operato dalla moglie».

marito si prevede l'obbligo di restituzione della dote e l'interdizione a contrarre un nuovo matrimonio, riconoscendosi alla ripudiata, nel caso di nuove nozze del ripudiante, la facoltà di appropriarsi della dote "posterioris uxoris".

Era dunque ammesso il divorzio consensuale perché la costituzione disciplina esclusivamente il *repudium*¹⁵, consentendolo in tre ipotesi tassativamente previste¹⁶, ed è altresì significativo che solo

¹⁵ Sul punto, si veda in particolare, O. VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio*, in *SDHI*, 48, 1982, 294 ss.; C. VENTURINI, *La ripudianda* cit., 347 s., ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 83; J. URBANIK, *La repressione costantiniana dei divorzi* cit., 5713; R. ROBERTO, *Adultere e legislazione 'cristiana'*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. MAFFI-L. GAGLIARDI, Sankt Augustin 2011, 194 ss.; V. NERI, *I Cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. d. C.)*, in *Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris* [Ravenna Capitale], Santarcangelo di Romagna 2014, 194. Diversamente, I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, 1, Lipsiae 1736, 353 ss., al riguardo aveva osservato che la *lex* costantiniana, finalizzata a contrastare la eccessiva leggerezza con cui si scioglievano i matrimoni «*cum apud Romanos magna repudiorum licentia esset*», ammettendo il ripudio solo in determinate eccezionali ipotesi, avesse inteso altresì arginare il divorzio «*solo consensu seu contraria voluntate*».

¹⁶ C. VENTURINI, *La ripudianda* cit., 356 ss., ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 91 ss., ipotizza un collegamento della ristretta casistica delle legittime cause di ripudio con preesistenti disposizioni repressive di particolari reati: l'omicidio, le pratiche magiche, la *sepulchri violatio*, l'adulterio; una sola *iusta causa repudii* è allo stesso modo prevista sia per il marito sia per la moglie ed è indicata con un termine, *medicamentarius/medicamentaria*, su cui si veda A. DI MAURO TODINI, *Medicamentarius, una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di CTh. 3, 16, 1*, in *AARC*, 7 cit., 343 ss., la quale ne rileva l'uso atecnico – osservando che, peraltro, il ricorso a vocaboli atecnici, tipici della lingua parlata, caratterizza l'intera costituzione – e l'accezione fortemente negativa nel contesto della normativa costantiniana e dello stesso codice Teodosiano; con specifico riguardo al termine *medicamentaria*, con cui la *lex* potrebbe anche alludere al compimento di pratiche abortive da parte della moglie, M.P. BACCARI VARI, *Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità*, Torino 2012, 128 s. A proposito del linguaggio atecnico che caratterizza la costituzione costantiniana di riforma del *repudium*, G. MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma* cit., 167 ss., osserva che il provvedimento imperiale, attraverso l'uso di un linguaggio che si colora di giudizi morali facendosi pedagogico, propone un nuovo modello femminile cui la donna è chiamata a conformarsi: essa non deve avere alcuna forma di sicurezza di sé, del proprio giudizio, della propria autonoma volontà, della *sui confidentia*.

al marito fosse consentito ripudiare la moglie a causa di adulterio¹⁷.

Come è noto, di tale aspetto della disposizione costantiniana è possibile rintracciare un precedente già nella notizia plutarchea¹⁸ che attribuisce a Romolo una *lex* in base alla quale era permesso al marito ripudiare la moglie per adulterio, mentre Dionigi di Alicarnasso¹⁹ riferisce di una *lex Romuli* che riconosceva al marito il potere di mettere a morte la moglie adultera²⁰.

L'interdizione per la donna, per la quale si configura addirittura una fattispecie di reato come attesta la previsione della pena della *deportatio in insulam*, e la grave limitazione per l'uomo della possibilità di contrarre nuove nozze a seguito di ingiustificato divorzio unilaterale, previste dalla legislazione di Costantino, risultano solo parzialmente coerenti con le disposizioni conciliari coeve in quanto la normativa canonica e la legislazione imperiale appaiono in sintonia essenzialmente per quanto attiene allo specifico profilo della maggiore severità adottata nell'irrogazione della sanzione alla donna che assume l'iniziativa di ripudiare il coniuge.

Infatti, il canone 9 del concilio di Elvira²¹ punisce con la scomunica

¹⁷ Per C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato Divorzio Adulterio. Parte terza*, Roma 2005, 141, dal complessivo tenore della costituzione costantiniana risulta «evidente la disparità di trattamento giuridico tra l'uomo e la donna»; al riguardo, J. URBANIK, *La repressione costantiniana dei divorzi cit.*, 5724, rileva la «misoginia» di Costantino osservando che «il vero problema contro il quale venne promulgata la legge erano le donne», che trasgredivano al loro ruolo sociale di madri di figli legittimi; sul carattere gravemente discriminatorio della normativa costantiniana nei confronti della donna, più di recente, S. GIGLIO, *Alcuni aspetti della legislazione di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE-N. LENSKI-R. LIZZI TESTA, Bari 2012, 240 ss.; V. NERI, *I Cristiani cit.*, 194 s.

¹⁸ PLUT., *Rom.* 22.3.

¹⁹ DION. 2.25.6.

²⁰ La letteratura sul problema della storicità delle '*leges regiae*' e sulle disposizioni attribuite a Romolo e a Numa in materia di famiglia è molto vasta; sul punto, segnalo il mio contributo *Il «diritto di famiglia» delle leges regiae*, in *SDHI*, 74, 2008, 559 ss. (= *Scritti in onore di Generoso Melillo*, a cura di A. PALMA, 2, Napoli 2009, 837 ss.). Per una rilettura delle fattispecie di illecito femminile e delle relative sanzioni previste dalla '*lex Romuli*' menzionata da PLUT., *Rom.* 22.3 e DION. 2.25.6, P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004, 12 ss. Più di recente, sul tema, U. AGNATI, *Profili cit.*, 39 ss.

²¹ È discussa la datazione del concilio che si sarebbe tenuto nei primi anni del IV secolo ad *Illiberis* (Elvira), località nei pressi dell'attuale città di Granada:

la fedele che si sia risposata dopo aver lasciato il marito, benché adultero, fino a quando questi sia in vita:

Conc. Elib. can. 9 Item femina fidelis quae adulterum maritum reliquerit fidelem et alterum ducit, prohibeatur ne ducat; si duxerit, non prius accipiat communionem nisi quem reliquit, de saeculo exierit; nisi forte necessitas infirmitatis dare compulerit²².

Diversamente, il canone 11 (10) di Arles²³ si limita a sconsigliare ai giovani cristiani di risposarsi qualora abbiano ripudiato le mogli sorprese in flagrante adulterio finché le stesse siano in vita senza prevedere alcuna sanzione per l'ipotesi di nuove nozze:

Conc. Arel. can. 11 (10) De his qui coniuges suas in adulterio deprahendunt, et idem sunt adulescentes fideles et prohibentur nubere, placuit ut, quantum possit, consilium eis detur ne alias uxores, viventibus etiam uxoribus suis licet adulteris, accipiant²⁴.

Una disciplina più rigorosa per il marito è prevista esclusivamente dal canone 24 di Arles, di carattere apocrifo, che gli irroga la pena

G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio*, 2, Florentiae 1759, 1 s., indica l'anno 305, mentre secondo C.J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, I.1, Paris 1907, 212 nt. 3, il concilio si sarebbe tenuto «vers l'an 300», non essendo possibile individuare una data certa, come il 305-306, in quanto si ritiene generalmente che lo stesso si sia svolto prima della persecuzione diocleziana. Costituiscono oggetto di vivace ed ancora aperto dibattito sia l'autenticità dei relativi canoni sia la stessa storicità di un *concilium Eliberitanum* in quanto le disposizioni attribuite dalla tradizione al concilio di Elvira costituirebbero in realtà una compilazione di norme canoniche di origine e datazione differenti. Per una sintesi delle principali posizioni dottrinarie sul tema, A. DI BERARDINO (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica II. I concili latini*, 3. *I concili spagnoli*, a cura di F. GORI, Roma 2013, 35.

²² Il testo è tratto da A. DI BERARDINO (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica II*, 3 cit., 44, che segue l'edizione di G. MARTÍNEZ-F. RODRÍGUEZ, *La Colección Canónica Hispana*, 4, Madrid 1984, 233 ss.

²³ Sull'importanza storica del concilio convocato da Costantino per risolvere la questione donatista, tenutosi ad Arles il 1° agosto 314, J. GAUDEMET, *Conciles Gaulois du IV^e siècle*, Paris 1977, 35 ss.; F. GUIZZI, *Costantino, la Chiesa e il clero*, in *Fides Humanitas Ius* cit., 4, Napoli 2007, 2393, ora in *Variazioni sul Tardoantico*, Napoli 2011, 40, il quale rileva che il concilio di Arles «rappresenta con solennità e pragmatismo l'inizio della storia parallela tra la Chiesa e l'impero "fattosi" cristiano».

²⁴ C. MUNIER, *Concilia Galliae A. 314 - A. 506*, Turnhout 1963, 11.

dell'esclusione dalla "*catholica communio*" qualora si sia risposato mentre era ancora in vita la moglie ripudiata:

Conc. Arel. can. 24 Placuit ut, quantum potest, inhibeaturo viro ne dimissa uxore vivente liceat ut aliam ducat super eam. Quicumque autem hoc fecerit, alienus erit a catholica communione²⁵.

Quanto agli orientamenti della patristica riguardo alla illegittimità di un nuovo matrimonio dopo la separazione per causa di adulterio fino alla morte del coniuge ripudiato, essi esprimono posizioni alquanto diversificate anche nello stesso ambito geografico.

L'Ambrosiaster, nel commento alla Prima Lettera di Paolo ai Corinzi, ammette la possibilità di risposarsi solo per l'uomo nel caso in cui egli abbia ripudiato la moglie a causa di adulterio, coerentemente con la sua concezione della donna sottoposta all'autorità maschile²⁶.

Diversamente, Agostino di Ippona, in virtù della santità del sacramento matrimoniale, sostiene l'illegittimità di un nuovo matrimonio dopo il ripudio del coniuge, finché questi è in vita, anche se lo si fa esclusivamente allo scopo di generare figli²⁷.

Appaiono particolarmente interessanti al riguardo le considerazioni formulate da Ilario, elevato al seggio episcopale di Poitiers circa un ventennio dopo l'emanazione della *lex costantiniana de repudiis*.

Nel suo *Commentarius in Matthaeum* ai noti e controversi passi evangelici (5.31-32) che sembrano attestare la facoltà del marito di ripudiare la moglie adultera, Ilario sottolinea la responsabilità morale del marito che, ripudiando la moglie, l'ha predisposta al peccato inducendola a nuove nozze, e lo ammonisce ricordandogli che la "*fides evangelica*" gli consente di ripudiare la moglie solo nel caso in cui essa abbia commesso adulterio²⁸.

²⁵ C. MUNIER, *Concilia Galliae* cit., 25.

²⁶ PS.-AMBR., *Comm. I Cor.* 7.11 (H.I. VOGELS, 1968 = CSEL 81/2, 75): 1. *Et vir ne uxorem dimittat, virum uxorem non dimittere. 2. subauditur autem: excepta causa fornicationis (fornicationis causa). et ideo non subiecit sicut de muliere dicens: quodsi discesserit, manere sic, quia viro licet ducere uxorem, si dimiserit (uxorem) peccantem, quia non ita lege constringitur vir sicut mulier; caput enim mulieris vir est.*

²⁷ Dopo aver sottolineato il carattere monogamico del matrimonio (*De bono con.* 7.7), egli illustra la dottrina della chiesa in materia di ripudio (*De bono con.* 24.32): cfr. *infra*, ntt. 62-63.

²⁸ HIL. PICT., *Comm. in Matth.* 4.22 (J. DOIGNON, 1978-1979 = SCh 254, 140): *Dictum est autem: quicumque dimiserit uxorem suam, det illi repudium, et cetera.*

Mi sembra ben diverso l'orientamento espresso da Ilario rispetto a quello che emerge sia dai menzionati canoni conciliari di Elvira sia dagli stessi canoni arelatensi in tema di ripudio che appaiono complessivamente più severi nei confronti della donna: ispirato dalla necessità di tutelare l'armonia coniugale e la stabilità del vincolo matrimoniale, il vescovo di Poitiers richiama il marito alle responsabilità morali impostegli dalla "*fides evangelica*", avvicinandosi piuttosto, sotto questo profilo, al principio sancito dal citato canone 24 di Arles, che, come si è visto, sanziona con la scomunica colui che sia passato a nuove nozze fino a quando la moglie ripudiata sia in vita.

Appare con una certa evidenza come gli orientamenti che emergono dai canoni conciliari e dalla patristica, sebbene con riguardo al medesimo ambito geografico – nel caso di specie, la Gallia del IV secolo – muovano talora da prospettive diverse pervenendo alla formulazione di principi anche decisamente dissonanti.

Tornando alla normativa costantiniana in tema di ripudio, essa appare meno rigorosa della legislazione canonica dal momento che considera l'adulterio, sebbene solo per il marito, una *iusta causa repudii*, che determina lo scioglimento del matrimonio.

In effetti, Costantino stabilisce dei limiti alla libertà di divorziare²⁹,

*Aequitatem in omnes concilians manere eam maxime in coniugiorum pace praecepit legi addens plura, nihil demens. Nec sane profectus argui potest. Nam cum lex libertatem dari repudii ex libelli auctoritate tribuisset, nunc marito fides evangelica non solum voluntatem pacis indixit, verum etiam reatum coactae in adulterio uxoris imposuit, si alii ex discessionis necessitate nubenda sit, nullam aliam causam desinendi a coniugio praescribens quam quae virum prostitutae uxoris societate polluerit. A proposito dell'espressione *nullam aliam causam*, J.-P. MIGNÉ, *Patrologia Latina*, 9, Parisiis 1844, 939 s. (d), annota che in tre manoscritti ricorre la diversa locuzione '*nullam malitiae causam*', osservando che gli autori che vogliono desumere da questo passo che Ilario conferisca non solo la licenza di ripudiare la moglie adultera ma anche quella di sposarne un'altra gli attribuiscono altro rispetto a quello che dice e pensa, in quanto egli si limita a sciogliere dal vincolo coniugale il marito dell'adultera.*

²⁹ M. LAURIA, *Matrimonio-dote in diritto romano*, Napoli 1952, 59 s., considera la costituzione di Costantino «rivoluzionaria, giacché puniva il divorzio, ma, in sostanza, si riallacciava alla legislazione augustea, che lo ammetteva, qualche volta lo favoriva o persino lo imponeva» ed osserva che essa ebbe comunque vita breve nell'impero romano perché il suo successore, Giuliano l'Apostata, ristabilì la libertà di divorzio, specialmente per la donna (Ps.-AUG., *Quaest. Vet. et Nov. Test.* 115.12 [A. SOUTER, 1908 = CSEL 50, 322]: *ante Iuliani edictum mulieres viros suos dimittere nequibant. accepta autem potestate coeperunt facere quod prius facere non*

senza arrivare a formulare il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, che era sostenuto dalla morale cristiana, particolarmente dalla letteratura patristica più che dalla stessa normativa canonica, ma appariva inconciliabile con le inveterate consuetudini romane³⁰.

Tuttavia, non mi sembra poter esservi dubbio sul fatto che la legislazione imperiale, a partire da Costantino, appaia tesa a tutelare la stabilità del vincolo coniugale, il cui eccezionale scioglimento è comunque sottoposto al controllo statale, conformemente alla nuova concezione del rapporto matrimoniale, che sarà compiutamente teorizzata da Agostino di Ippona, il quale introduce un'idea di matrimonio profondamente diversa dalla concezione classica, che lo concepiva come una società tra due coniugi fondata sulla perdurante *affectio maritalis*. La relazione coniugale è ora considerata come una situazione giuridica sta-

poterant; coeperunt enim cottidie licenter viros suos dimittere), anche se la relativa *interpretatio* contenuta nella *lex Romana Wisigothorum* rimase in vigore in quanto compresa in quella legislazione, di cui seguì le sorti; J. GAUDEMET, *La législation sur le divorce dans le droit impérial des IV^e et V^e siècles*, in *AARC*, 7 cit., 77, ipotizza che l'autore del passo citato possa aver ceduto all'immagine di un Giuliano «l'Apostata» che cancella tutto quanto potesse sembrare rispondente alla morale cristiana; d'altra parte, di un editto di Giuliano che abbia abrogato la costituzione costantiniana non vi è altra testimonianza al di fuori di questo testo. È nota l'avversione manifestata nei confronti dell'imperatore Giuliano dalla storiografia ecclesiastica dei primi secoli; sul tema, part. A. BISCARDI, *Cultura e anticonformismo di Giuliano l'Apostata*, in *AARC*, 3, Perugia 1979, 59 ss.; M. SARGENTI, *Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano*, in *AARC*, 3 cit., 372 ss. (= *Studi sul diritto del tardo impero* cit., 227 ss.) e, più di recente, E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli 2004, 111 ss.

³⁰ J. GAUDEMET, *Droit romain et principes canoniques en matière de mariage au Bas-Empire*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, 2, Milano 1953, 194 (= *Études de droit romain*, 3. *Vie familiale et vie sociale*, Napoli 1979, 186), scrive al riguardo che «C'est en matière de divorce que la doctrine chrétienne connut le plus grave échec»; a tal proposito, si veda anche C. CASTELLO, *Assenza di ispirazione cristiana in C. Th. 3, 16, 1*, in *Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul*, a cura di É. BRAVASA-C. EMERI-J.-L. SEURIN, Paris 1983, 203 ss., il quale rileva, in particolare, che la disposizione con cui si consentiva alla *uxor* ingiustificatamente ripudiata di introdursi nella casa dell'ex marito e di impadronirsi della dote della seconda moglie, permettendole «di farsi ragione da sé, ossia di agire con violenza per vendetta contro i suoi offensori, è manifestamente contraria all'insegnamento cristiano che vieta un tal modo di agire con assoluta chiarezza». V. NERI, *I Cristiani* cit., 195 ss., pone in evidenza come i principi ispiratori del provvedimento costantiniano divergano da quelli della maggioranza dei scrittori ecclesiastici, che sostengono la parità tra coniugi in tema di divorzio a causa di adulterio.

bile, prodotta dalla volontà negoziale inizialmente prestata dai nubendi, che fu caratteristica del matrimonio tardoantico e così disciplinata dagli imperatori cristiani³¹.

La *lex* costantiniana in tema di ripudio sembra dunque collocarsi a metà strada tra la tradizione giuridica romana e le nuove istanze morali cristiane³².

D'altronde, la personalità di *Ablavius*, il prefetto del pretorio cui è indirizzata la costituzione, sulla cui *suggestio* essa è stata presumibilmente adottata, potrebbe deporre per un'ispirazione fondamentale cristiana del provvedimento ed allo stesso tempo contribuire a spiegarne, almeno in parte, il contenuto ed il tenore³³.

2. Dopo l'editto di Tessalonica e la nascita dell'impero confessionale, l'orientamento sfavorevole al divorzio unilaterale, già espresso da Costantino, è ribadito in una costituzione collocata immediatamente dopo la *lex* del 331 nella rubrica *De repudiis* del Teodosiano, che consta di questi due soli provvedimenti³⁴.

³¹ Sul punto, part. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 270; G.L. FALCHI, *L'influenza della Patristica sulla politica legislativa de nuptiis degli imperatori romani*, in *Augustinianum* 50.2, 2010, 366.

³² Per le diverse posizioni assunte dagli studiosi riguardo all'influsso cristiano sulla *lex de repudiis*, U. AGNATI, *Profili* cit., 240 ss., il quale si esprime per la relatività dell'ispirazione cristiana del provvedimento (393 ss.).

³³ In tal senso, M. SARGENTI, *Il diritto privato* cit., 280 s. (= *Studi sul diritto del tardo impero* cit., 53 ss.), il quale osserva come *Ablavius* sia uno dei maggiori esponenti di quella classe dirigente cristiana che negli ultimi anni del governo di Costantino va affermandosi al vertice dell'impero ed al contempo considera che lo stesso imperatore – come può rilevarsi dalla costituzione emanata il 5 maggio 333 (Sirm. 1) ed a lui indirizzata, con la quale si amplia e si perfeziona la *episcopalis audientia* nelle controversie civili – si stupisce del fatto che il suo *praefectus praetorio* mostri di ignorare “*quid de sententiis episcoporum vel ante nostra moderatio censuerit vel nunc servari cupiamus*”, gettando così più di un'ombra sull'adeguatezza della sua preparazione, anzi addirittura delle sue informazioni in ambito giuridico.

³⁴ Si fa riferimento, come del resto si usa generalmente, all'edizione Mommsen-Meyer; diversamente, P. KRÜGER, *Codex Theodosianus*, 1, Berolini 1923, 116, subito dopo la *lex* costantiniana del 331 (CTh. 3.16.1), colloca una costituzione (CTh. 3.16.1a), pure attribuita a Costantino, che è conservata nel solo codice di Giustiniano e che regola una particolare fattispecie, il ripudio dal marito soldato, ritenuto legittimo qualora siano trascorsi quattro anni dalla sua partenza per il fronte senza che la moglie possa avere alcuna consapevolezza della sua esistenza

La legge è ascrivibile alla cancelleria occidentale: emanata a Ravenna il 10 marzo del 421 ed indirizzata al prefetto del pretorio *Palladius*³⁵, reca nella *inscriptio* i nomi di Onorio, Teodosio II e Costanzo III, divenuto Augusto nel mese di febbraio³⁶.

in vita, purché la stessa abbia preventivamente informato il comandante del suo proposito di contrarre nuove nozze: CTh. 3.16.1a (= C. 5.17.7) Idem (Imp. Constantinus A.) ad Dalmatium. *Uxor, quae in militiam profecto marito post interuentum amorum quattuor nullum sospitatis eius potuit habere iudicium atque ideo de nuptiis alterius cogitavit nec tamen ante nupsit, quam libello ducem super hoc suo voto convenit, non videtur nuptias inisse furtivas nec dotis amissionem sustinere nec capitali poenae esse obnoxia, quae post tam magni temporis iugitatem non temere nec clanculo, sed publice contestatione deposita nupsisse firmatur. Ideoque observandum est, ut, si adulterii suspicio nulla sit nec coniunctio furtiva detegitur, nullum periculum ab his quorum coniugio erant copulatae vereantur, cum, si conscientia maritalis tori furtim esse violata, disciplinae ratio poenam congruam flagigaret.* D. ... Naisso Feliciano et Titiano cons. La mancata indicazione nella *subscriptio* del giorno e del mese di emanazione del provvedimento permette solo di datarlo con il consolato del 337 senza poter stabilire se lo stesso sia stato emanato prima o dopo la morte di Costantino; la menzione del luogo, *Naisus*, in cui la costituzione potrebbe essere stata emanata, consente di congetturare che essa sia da attribuirsi a Costantino II, che può essersi trovato a Naisso verso la fine del 337 mentre si recava a Tessalonica (in tal senso, O. SEECK, *Regesten* cit., 185; cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 1 cit., *Chronicon historicum*, XXXVIII, che pure è orientato ad attribuire la *lex* non a Costantino ma ai suoi figli); l'indicazione del destinatario, *Dalmatius* (*Delmatius* nella *inscriptio* di C. 5.17.7), che potrebbe identificarsi con *Flavius Dalmatius*, fratellastro di Costantino, censore e console nel 333 (*PLRE*, I cit., *Fl. Dalmatius* 6, 240 s.; cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI.2 cit., 48 s.), o con *Flavius Iulius Dalmatius*, figlio del primo, nominato Cesare nel 335 dallo stesso Costantino ed assassinato nel 337 a seguito della morte dell'imperatore (*PLRE* I cit., *Fl. Iulius Dalmatius* 7, 241; cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI.2 cit., 48 s.), induce a dubitare che la costituzione sia posteriore alla formale assunzione del potere imperiale da parte dei figli di Costantino (avvenuta, come è noto, il 9 settembre 337) ed all'eliminazione degli altri componenti della famiglia dell'imperatore defunto. M.J. GARCÍA GARRIDO, *Relaciones* cit., 43, inquadra la costituzione nello *ius singulare* a favore dei militari, analogamente all'altra costituzione costantiniana relativa agli *sponsalia*, recepita in CTh. 3.5.5. Sui problemi di datazione ed attribuzione del testo, cfr. P.O. CUNEO (a cura di), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, XXXIII, 7 s.

³⁵ Sul destinatario del provvedimento, *PLRE*, II, A.D. 395-527, a cura di J.R. MARTINDALE, Cambridge [et al.] 1980, *Fl. Iunius Quartus Palladius* 19, 822 ss.: *praefectus praetorio Italiae* dal 416 al 421, ricoprì il consolato con l'imperatore Teodosio nell'anno 416; cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI.2 cit., 72 s.

³⁶ C. CASTELLO, *Norme conciliari ed autonomia legislativa degli imperatori cristiani in tema di divorzio*, in *AARC*, 5, Perugia 1983, 263 nt. 2, precisa che si trat-

CTh. 3.16.2 Imppp. Honor(ius), Theod(osius) et Constant(ius) AAA. Palladio p(raefecto) p(raetori)o. Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, abolitis donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, deportationis addicenda supplicii: cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres culpas mulier matrimonio reluctata convicerit, perdita dotem viro donationem refundat, nullius umquam penitus socianda coniugio: quae ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. Restat, ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam probaverit quae recedit, dotis suae compos sponsalem quoque obtineat largitatem atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat potestatem; tunc enim videbitur sui magis viri id exsecratione quam alieni adpetitione fecisse. 1. Sane si divortium prior maritus obiecerit ac mulieri grave crimen intulerit, persequatur legibus accusatam impetrataque vindicta et dote potiatur et suam recipiat largitatem et ducendi mox alteram liberum sortiatur arbitrium. Si vero morum est culpa, non criminum, donationem recipiat, dotem relinquat, aliam post biennium ducturus uxorem. Quod si matrimonium solo maluerit separare dissensu nullisque vitiis peccatisque gravetur exclusa, et donationem vir perdat et dotem ac perpetuo caelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat, mulieri post anni metas nubtiarum potestate concessa. 2. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari. Dat. VI id. Mart. Rav(enna) Eustathio et Agricola cons.

ta di Costanzo III, sposo della sorella di Onorio, Galla Placidia, e da questi associato all'impero malgrado l'opposizione di Teodosio II, mentre E. VOLTERRA, *Matrimonio (Diritto romano)*, in *ED*, 25, Milano 1975, 793 nt. 154 ora in *Scritti giuridici*, 3. *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 290 nt. 154, lo cita come Costanzo II. Il periodo di regno di Costanzo III fu particolarmente breve: nominato Augusto dal cognato Onorio l'8 febbraio del 421, morì il 2 settembre dello stesso anno. Il nome di Costanzo non compare nella *inscriptio* della medesima *lex* di cui è riprodotto solo un brevissimo stralcio nel codice di Giustiniano: C. 9.9.34(35) Impp. Honorius et Theodosius AA. Palladio pp. *Si mulier repudii oblatione sine ulla legitima causa a se dati discesserit, ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus*. D. VI id. Mart. Ravennae Eustathio et Agricola cons.

La costituzione regolamenta tre distinte fattispecie di ripudio prendendo in primo luogo in considerazione l'ipotesi della moglie che assume l'iniziativa di ripudiare il coniuge.

Per il caso di ripudio *sine causa* (*solo dissensu*) si prevedono sanzioni personali e patrimoniali diverse per la donna e per l'uomo: la moglie perde sia la dote sia la donazione nuziale, è sottoposta alla pena della *deportatio*, non può convolare a nuove nozze né far ritorno nel luogo dove aveva risieduto durante il matrimonio³⁷; il marito incorre nelle stesse sanzioni patrimoniali e non può risposarsi³⁸, mentre la moglie ripudiata potrà farlo dopo un anno dalla cessazione del matrimonio³⁹.

Per l'ipotesi di ripudio motivato da "*morum vitia ac mediocres cul-pae*" del coniuge, la moglie perde la dote, la donazione nuziale, la possibilità di risposarsi ed al coniuge ripudiato è riconosciuto il diritto di promuovere l'accusa di adulterio qualora la ripudiante abbia oltraggiato la sua assenza unendosi ad un altro uomo, mentre il marito che ripudi la moglie "*morum culpa*" restituisce solo la dote e può risposarsi dopo due anni.

³⁷ Per l'interpretazione dell'espressione "*cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus*" è di ausilio l'*interpretatio ad b. l.*: "*nec nubendi locum habeat nec ad propria revertendi*". Sul punto, si veda F. DE MARTINO, *Chiesa cit.*, 145 nt. 53 (= *Diritto, economia e società* 1 cit., 679 nt. 53), che qualifica «misteriose e non certo tecniche» le parole "*postliminii ius negamus*"; C. CASTELLO, *Norme cit.*, 271 nt. 19, al riguardo osserva anche che la *lex* è molto generica nello stabilire le cause che permettono alla donna di divorziare senza incorrere nelle pene comminate dalla normativa imperiale.

³⁸ P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1. *Diritto di famiglia*, a cura di G. BONFANTE-G. CRIFÒ, Milano 1963, 352, a proposito dell'espressione "*perpetuo caelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat*", con cui si illustra la sanzione dell'interdizione a contrarre nuove nozze per il marito ripudiante "*solo dissensu*", commenta che l'imperatore «si rappresenta il celibato con colori molto cupi».

³⁹ L'espressione "*post anni metas*" sembra appunto indicare il decorso di un anno; diversamente, C. CASTELLO, *Norme cit.*, 272, ritiene che la ripudiata *sine causa* possa contrarre nuove nozze «però solo dopo che sia trascorso un biennio dalla cessazione del matrimonio, che, da quanto esposto finora, risulta disposta per mezzo di una sentenza»; C. FAYER, *La familia romana cit.*, 148 nt. 338, opportunamente rende l'espressione con «dopo il termine di un anno». Sul punto, si veda anche O. VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione cit.*, 302 nt. 28, la quale osserva che «si applica in questo caso lo stesso termine che gli imperatori nel 381 avevano precisato per le vedove (C. Th. 3, 8, 1 = C. 5, 9, 2)», facendo chiaramente riferimento all'anno di lutto (*tempus lugendi*).

Infine, si prevede l'acquisto della dote e della donazione nuziale a vantaggio dell'uomo o della donna che abbia ripudiato il coniuge per gravi motivi, ovvero a causa della commissione di *crimina* da parte di quest'ultimo, con la precisazione che, se ad inviare il ripudio è la moglie, essa non può contrarre nuove nozze prima che siano decorsi cinque anni, in quanto solo in tal caso sarà evidente che ha agito più per disprezzo del coniuge che per la bramosia di unirsi ad un altro uomo, mentre il marito può risposarsi immediatamente.

Il provvedimento imperiale si conclude sancendo la vigenza dei princìpi da lungo tempo fissati dall'ordinamento relativamente alle *retentiones dotium propter liberos*.

Come ci è noto dai *Tituli ex corpore Ulpiani*⁴⁰, il regime delle *retentiones* dotali in ragione dei figli consentiva al marito convenuto per la restituzione della dote di trattenere una quota della stessa (1/5 o 1/6 fino alla metà) per ogni figlio nato dal matrimonio sciolto (rispettivamente) per morte o per colpa della moglie o del *pater* di cui fosse rimasta *in potestate*.

La disposizione imperiale, statuendo la vigenza dei princìpi disciplinanti le *retentiones propter liberos*, potrebbe essere stata ispirata al *favor liberorum*⁴¹.

Infatti, essa appresta una forma di tutela, anche se solo indiretta – dal momento che la *retentio* operava comunque a favore del marito – nei confronti dei figli dei 'divorziati' in considerazione delle loro esigenze di carattere materiale che avrebbero potuto essere in qualche modo compromesse dallo scioglimento del matrimonio dal quale erano nati.

⁴⁰ Tit. Ulp. 6.4: *Mortua in matrimonio muliere dos a patre profecta ad patrem revertitur, quintis in singulos liberos in infinitum relictis penes virum. Quod si pater non sit, apud maritum remanet. 10: Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris cuius in potestate est divortium factum sit: tunc enim singulorum liberorum nomine sextae retinentur ex dote, non plures tamen quam tres. Sextae in retentione sunt, non in petitione.*

⁴¹ Un primo chiaro riferimento al *favor liberorum* come fattore di inibizione dello scioglimento dei matrimoni è contenuto nella Nov. Th. 12, *data* a Costantinopoli il 10 luglio 439, che sancisce: "*Solutionem etenim matrimonii difficiliorum debere esse favor imperat liberorum*". Problema di natura diversa, anche se intimamente connesso al principio del *favor liberorum*, è quello dell'affidamento dei figli nell'ipotesi di divorzio dei genitori, su cui C. CORBO, *Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana*, in *SDHI*, 77, 2011, 55 ss.

La norma doveva trovare applicazione per il solo caso in cui il matrimonio si fosse sciolto a seguito di ripudio cagionato da “*morum culpa*” della moglie: conformemente all’“*antiquum ius*”, il marito, obbligato alla restituzione della dote, poteva opporre in sede processuale le *retentiones propter liberos*⁴².

Quanto al linguaggio del provvedimento in esame, esso si connota senz’altro per una maggiore tecnicità⁴³ rispetto a quello utilizzato nella *lex* costantiniana *de repudiis*, la quale risulta, però, al contempo più precisa nell’indicazione delle cause legittimanti il ripudio.

Infatti, sotto quest’ultimo profilo, CTh. 3.16.2 si caratterizza per la sua genericità: le “*graves causae*” ed i “*magna crimina*” del marito che avrebbero potuto legittimare l’iniziativa di ripudio da parte della moglie non sono specificati, così come non è indicato il “*grave crimen*” della moglie che avrebbe consentito al marito di ripudiarla. Inoltre, gli stessi “*morum vitia ac mediocres culpae*” del marito ovvero la “*morum culpa*” della moglie, che avrebbero potuto indurre il coniuge ad intraprendere l’iniziativa del ripudio, non sono in alcun modo illustrati⁴⁴.

Per quanto attiene alla possibilità di contrarre nuove nozze a seguito del ripudio, esse sono espressamente proibite per il coniuge (marito o moglie) ripudiante *sine causa* e per la moglie che abbia ripudiato il marito a causa di “*morum vitia ac mediocres culpae*”, mentre in caso di ripudio cagionato da “*morum culpa*” della moglie il ripudiante avrebbe potuto risposarsi dopo un biennio. Per l’ipotesi di ripudio legittimo, al marito è consentito risposarsi immediatamente mentre la moglie avrebbe potuto farlo solo dopo un quinquennio. Quanto alla possibilità di contrarre nuove nozze per il coniuge ripudiato illegittimamente, la co-

⁴² In tal senso, S. SOLAZZI, *La restituzione della dote nel diritto romano*, Città di Castello 1899, 306.

⁴³ E. VOLTERRA, *Matrimonio* cit., 794 (= *Scritti* 3 cit., 291), osserva al riguardo che i successori di Costantino ripresero la lotta contro il divorzio con costituzioni «redatte in forma assai più giuridica e secondo la tecnica legislativa propria della cancelleria imperiale».

⁴⁴ F. DE MARTINO, *Chiesa* cit., 145 (= *Diritto, economia e società*, 1 cit., 679), rileva che la costituzione è «più elaborata e meno rigida di quella di Costantino; le cause gravi e mediocri non sono descritte, né i gravi crimini sono specificati ed è arbitrario intendere che essi siano gli stessi indicati nella costituzione del 331. Si introduce in questa legge il principio, che diverrà fondamentale nella legislazione posteriore ed in ispecie in quella giustiniana fra divorzio *sine causa* e divorzio *ex iusta causa*».

stituzione si esprime solo relativamente al caso in cui il marito abbia ripudiato la moglie *sine causa*, stabilendo che la stessa possa risposarsi dopo un anno⁴⁵.

Dalla complessiva disciplina dello specifico tema dell'ammissibilità di nuove nozze a seguito di ripudio, mi sembra che emerga piuttosto chiaramente come l'interdizione (permanente o temporanea) a contrarre un nuovo matrimonio costituisca esclusivamente una pena di carattere personale, che si accompagna alle sanzioni di carattere patrimoniale comminate per i ripudi illegittimi: il legame coniugale non è indissolubile⁴⁶ in quanto si ammette, sebbene entro certi limiti, la possibilità di contrarne un altro⁴⁷.

⁴⁵ J. GAUDEMET, *Justum matrimonium*, in *RIDA*, 3, 1950, 358 nt. 160 (= *Études de droit romain*, 3 cit., 154 nt. 160), osserva che il termine annuale imposto in questo caso alla donna prima di contrarre nuove nozze non ha alcun carattere penale: «c'est l'application du délai de viduité, cf. C.J. 5, 9, 2, (381), pour la veuve et C.J. 5, 17, 8 4b (449) pour la divorcée».

⁴⁶ M. LAURIA, *Matrimonio-dote* cit., 60, rileva al riguardo: «Le restrizioni indirette al divorzio sfociano nella preoccupazione di evitare le seconde nozze, che, in qualche caso, assurge ora, per la prima volta, a divieto assoluto».

⁴⁷ Cfr. O. VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione* cit., 303. Diversamente, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3. *La famiglia - Rapporti patrimoniali. Diritto pubblico*, Milano 1954, 175, limitandosi all'analisi della sola condizione del coniuge che ripudia illegittimamente, rileva: «se la legge proibisce le seconde nozze al ripudiante, vuol dire che il matrimonio sussiste, e quindi il ripudiato non può contrarre nuove nozze senza incorrere nella bigamia». A sostegno della sussistenza del rapporto matrimoniale a seguito di ripudio, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano* 3 cit., *ibidem*, invoca anche il fatto che la *lex* attribuisce al marito ripudiato per "*morum vitia ac mediocres culpae*" il diritto di accusare di adulterio la moglie che si sia unita illegittimamente ad altri; tuttavia, come ha osservato J. GAUDEMET, *Justum matrimonium* cit., 358 nt. 159a (= *Études de droit romain*, 3 cit., 154 nt. 159a), il termine *adulterium* ricorre solo nel testo della relativa *interpretatio* ("*Si vero postea maritum dimittens adulterio se forte miscuerit, maritus etiam post repudium habeat licentiam persequendi*") e, d'altra parte, le costituzioni imperiali assimilano spesso all'adulterio situazioni matrimoniali irregolari che non implicano alcuna violazione del legame coniugale, come C.Th. 9.7.5 (a. 388) in tema di matrimoni misti tra cristiani ed ebrei. Sulla scia di Biondi, E. VOLTERRA, *Matrimonio* cit., 794 s. (= *Scritti* 3 cit., 291 s.), prendendo in considerazione esclusivamente la grave condizione della ripudiante *sine causa*, trae un principio generale: «il fine a cui mira la condanna alla deportazione è quello di impedire per sempre che essa faccia un secondo matrimonio. Non si giunge ancora a proclamare nella legislazione imperiale il principio dell'indissolubilità del matrimonio, ma si pone di fatto la donna divorziante nella condizione di colei che è ancora unita in matrimonio e non può quindi passare ad altre nozze».

Analogamente alla costituzione costantiniana del 331, la *lex* di Onorio disciplina solo il divorzio unilaterale⁴⁸ e prevede una regolamentazione del *repudium* maggiormente sfavorevole alla moglie⁴⁹.

Sotto quest'ultimo profilo, può risultare indicativo dell'orientamento del legislatore anche lo stesso linguaggio della costituzione che, con riguardo alle cause legittimanti il ripudio da parte della moglie, richiede che la stessa abbia fornito la prova (*"proba verit"*) di *"graves causae"* e dell'*"involuta magnis criminibus conscientia"* del marito, mentre, per l'ipotesi diametralmente opposta, si limita a menzionare il fatto che il marito abbia contestato (*"intulerit"*) alla moglie un *"grave crimen"*. Analogamente, per il caso di ripudio cagionato da motivi meno gravi, alla necessità di provare (*"convicerit"*) i *"morum vitia ac mediocres cul-pae"* del marito corrisponde la sussistenza (*"est"*) della *"morum culpa"* della moglie.

Quanto alla normativa conciliare coeva, dal testo di una disposizione recepita nella collezione denominata *Registri ecclesiae Carthaginiensis excerpta*⁵⁰ ed attribuita ad un concilio tenutosi nel 407 a Car-

⁴⁸ I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 1 cit., 356, rileva al riguardo che Onorio si limitò ad introdurre sanzioni per i ripudi illegittimi e premi per quelli legittimi (*«de iniusti repudiū poenis: contra, de iusti praemiis»*), non diversamente da Costantino che aveva legiferato in materia circa un secolo prima, tollerando comunque che si sciogliessero i matrimoni *«ex levissimis, imo nullis causis»*, il che *«ut Constantianei, ita & Honoriani saeculi labes fuit»*.

⁴⁹ C. CASTELLO, *Norme* cit., 272, osserva che il provvedimento imperiale «è manifestamente favorevole all'uomo e ostile alla donna, nell'ipotesi in cui sia stata lei a provocare il divorzio»; C. FAYER, *La familia romana* cit., 150, reputa la costituzione «particolarmente ostile alla donna nel caso in cui sia lei a porre in atto il divorzio».

⁵⁰ Oltre alla indicata denominazione, che ricorre nell'edizione di C. MUNIER, *Concilia Africae A. 345 - A. 525*, Turnhout 1974, 173 ss., è nota anche quella di *Codex canonum Ecclesiae Africanae*; secondo C.J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, II.1, Paris 1908, 201 ss., part. nt. 3, il titolo «trop pompeux et trop général» di *Codex canonum Ecclesiae Africanae* sarebbe da attribuire a G. VOELL-H. JUSTEL, *Bibliotheca iuris Canonici veteris*, 1, Parisiis 1661, 321, e non a *Dionysius Exiguus*, che ne avrebbe curato la prima edizione utilizzando il più appropriato titolo *Statuta concilii africani*. Si tratta, come è noto, di una delle prime collezioni canoniche occidentali, realizzata probabilmente nel 419 e contenente i canoni dei concili africani svoltisi tra l'8 ottobre 393 (concilio di Ippona) ed il 1° maggio 418 (concilio di Cartagine); cfr., sul punto, C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003, 42; G.L. FALCHI-B.E. FERME, *Introduzione allo studio delle fonti dell'Utrumque Ius*,

tagine⁵¹ emerge, invece, un'assoluta parità di trattamento dei coniugi:

Reg. eccl. Carth. exc. can. 102 (De his qui uxores aut quae viros dimittunt, ut sic maneant). Placuit ut, secundum euangelicam et apostolicam disciplinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito, alteri coniungatur, sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur; quod si contempserint, ad paenitentiam redigantur. In qua causa legem imperialem petendam promulgari⁵².

La medesima formulazione, fatta salva una variante di forma⁵³, ricorre nel canone 17 del *Concilium Africanum in Milevitana Urbe habi-*

Roma 2006, 67; A. DI BERARDINO (cur.), *I canoni dei concili della Chiesa antica*, II. *I concili latini*, 4. *I concili africani*, a cura di G. PILARA, Roma 2014, 137 ss.

⁵¹ C. CASTELLO, *Norme cit.*, 264 s., seguendo la ricostruzione prospettata da H.TH. BRUNS, *Canones Apostolorum et Conciliorum saeculorum IV-V-VI-VII*, Berolini 1839, 400, nella Tavola di raffronto tra i *Canones conciliorum Africae et collectione Dionysii Exigui cum collectione Isidori et bibliotheca Fuchsii*, lo indica come il canone 102 dell'undicesimo concilio di Cartagine, approvato nel 407, anno in cui Onorio ricopriva il settimo consolato e Teodosio il secondo; E. VOLTERRA, *Matrimonio cit.*, 793 nt. 154 (= *Scritti 3 cit.*, 290 nt. 154), secondo la collezione isidoriana, lo menziona come il «canone 17 del Concilio di Milevi del 418», citando «MANSI cit., IV, 331», che però data il concilio all'anno 416 (cfr. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio*, 4, Florentiae 1760, 325 s.). Per l'attribuzione del canone 102 dei *Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta* ad un concilio tenutosi il 13 giugno 407 a Cartagine, A. DI BERARDINO (cur.), *I canoni dei concili della Chiesa antica*, II, 4 cit., 138. Il fatto che lo stesso canone possa essere stato deliberato in due diversi concili potrebbe spiegarsi con la particolare prassi conciliare della chiesa d'Africa in cui, come è noto, era invalsa la consuetudine di leggere i canoni dei precedenti concili e poi, nelle varie sessioni, le disposizioni più antiche venivano confermate in parte ed a queste ultime se ne aggiungevano delle nuove, che insieme alle preesistenti andavano a formare gli atti del concilio. Su tale aspetto, si vd. part. C.J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles*, II, 1 cit., 201 nt. 3; G.L. FALCHI-B.E. FERME, *Introduzione cit.*, 66.

⁵² Il testo del canone è tratto da C. MUNIER, *Concilia Africae cit.*, 218, che lo attribuisce al concilio tenutosi a Cartagine il 13 giugno 407; esso è riprodotto da G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio*, 3, Florentiae 1759, 806, che, come si è detto (nt. prec.), lo riconduce invece al concilio di Milevi del 416, con una irrilevante variante di forma («*petendum est promulgari*» per «*petendam promulgari*»); per C.J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles*, II, 1 cit., 207, la disposizione canonica andrebbe identificata con il canone 8 del concilio tenutosi a Cartagine il 13 giugno 407.

⁵³ C. MUNIER, *Concilia Africae cit.*, 366, riporta un «*quoque*» tra «*Placuit*» e «*ut*», che non ricorre in G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum 4 cit.*, 331.

tum il 27 agosto 402, anno del quinto consolato di Arcadio ed Onorio⁵⁴, e nel canone 69 di un *Concilium Africanum*, che costituisce, in realtà, una collezione di canoni deliberati in diversi concili africani e risalente all'anno 424⁵⁵, quindi, proprio all'epoca del *Concilium Carthaginense* del 424-425⁵⁶, al termine del quale i padri conciliari inviarono a papa Celestino l'*epistula* conclusiva⁵⁷ del *Codex Apiarii causae*⁵⁸.

⁵⁴ C. MUNIER, *Concilia Africae* cit., 205 s., *Notitia de gestis concilii Milevitani 27 augusti 402*; G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 4 cit., 325 s., lo data al 416 indicandolo come *Concilium Milevitanum II*, mentre per il *Concilium Milevitanum I*, lo stesso G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 3 cit., 1139 ss., indica la data del 1° settembre 402, riferendo che in questo sinodo non sarebbero stati deliberati nuovi canoni ma si sarebbero trattate questioni relative a varie sedi episcopali.

⁵⁵ Per G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 4 cit., 477 s., il *concilium «quod vulgo Africanum dicitur»*, consiste in una «*compilatio ex diversis Carthaginensibus, Milevitano, Hipponensibus, & aliis (conciliis)*», che lo stesso G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 4 cit., *Syllabus eorum, quae in tomo IV. continentur*, data all'anno 424; per il testo del canone 69, che non presenta varianti rispetto al canone 102 di Cartagine ed al canone 17 di Milevi, si veda G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 4 cit., 502.

⁵⁶ Sul *concilium Carthaginense* del 424-425, C. MUNIER, *Concilia Africae* cit., 166 s.

⁵⁷ Per il testo dell'*epistula*, C. MUNIER, *Concilia Africae* cit., 169 ss.

⁵⁸ Con la denominazione di *Codex Apiarii causae* si indica una collezione realizzata probabilmente nel 419 nella causa contro Apiario, un presbitero di Sicca Veneria scomunicato dal suo vescovo nel 418, che, contro gli statuti della chiesa d'Africa, si appellò a papa Zosimo, il quale, intendendo riaffermare il diritto della sede di Roma di ricevere ricorsi da tutte le sedi d'Occidente conformemente ai canoni di Nicea, lo assolse e lo fece riaccompagnare in Africa da una legazione guidata da Faustino, vescovo di Potenza Picena; dopo un'ulteriore scomunica, Apiario si recò di nuovo a Roma, dove fu accolto da papa Celestino che pure investì Faustino di capeggiare una delegazione che lo riaccompagnasse in Africa, ma, a seguito di un serrato giudizio, Apiario fu definitivamente scomunicato. I vescovi africani, riuniti nel concilio di Cartagine del 424-425, espressero a papa Celestino parole di disappunto per l'accaduto e precisarono che i canoni di Nicea, loro pervenuti dalle Chiese orientali, nulla disponevano riguardo al diritto della sede romana di ricevere i ricorsi di chierici o vescovi condannati in provincia, riaffermando la validità degli statuti della chiesa d'Africa e manifestando il loro dissenso per la pratica romana, estranea alla tradizione della chiesa ed introdotta per imitazione della prassi del potere politico, di inviare legati in provincia. Sulla natura e la composizione del *Codex Apiarii causae*, J. GAUDEMET, *Le sources du droit de l'Église en Occident du II^e au VII^e siècle*, Paris 1985, 81 s., che lo qualifica come un imponente «dossier» costituitosi, in occasione della vicenda di Apiario, in due momenti e composto di due raccolte: la prima, realizzata alla fine del concilio di Cartagine del 25 maggio 419

Sulla base di una lettura complessiva delle edizioni dei canoni dei concili africani risalenti ai primi decenni del V secolo, è quindi ragionevole ipotizzare che la disposizione canonica sia stata deliberata prima a Milevi nel 402 e successivamente confermata a Cartagine nel 407, secondo una consuetudine tipica della prassi conciliare africana.

Ma veniamo al disposto del canone in esame. I vescovi riuniti in concilio chiedono l'emanazione di una legge che regolamenti il ripudio in maniera conforme alla disciplina evangelica ed apostolica, secondo la quale era interdetto al coniuge ripudiato di unirsi in matrimonio con altri, dovendo sia il marito sia la moglie, che abbiano subito il ripudio, rimanere in solitudine ovvero riconciliarsi con il coniuge ripudiante, prevedendosi la sottoposizione a penitenza per il caso di violazione della prescrizione canonica.

È la prima volta che in un concilio viene esplicitamente avanzata la richiesta al potere imperiale di intervenire con l'emanazione di una *lex* (“*In qua causa legem imperialem petendam promulgari*”) che recepisca il disposto di un canone conciliare.

L'istanza è proposta per disciplinare una materia, il divorzio, di pertinenza non esclusivamente religiosa e di notevole interesse per la Chiesa come per lo Stato, come risulta evidente dai precedenti interventi legislativi in tema di ripudio (CTh. 3.16.1; 3.16.1a = C. 5.17.7), e proviene da concili locali tenutisi nella *pars Occidentis* dell'impero, specificamente nella regione dell'Africa nord-orientale (Milevi in *Nu-midia*, Cartagine nell'*Africa proconsularis*), il che potrebbe costituire indizio della tendenza della Chiesa africana ad aprirsi al mondo secolare attraverso il dialogo con il potere imperiale.

L'istanza dei padri conciliari non trova accoglimento nella legislazione secolare che, dopo circa un ventennio dalla celebrazione dei concili di Milevi e di Cartagine, prevede comunque la possibilità di risposarsi per il coniuge ripudiante, sebbene solo in base ad una giusta causa in quanto è interdetto il ripudio *sine causa* (*solo dissensu*), stabilendo in ogni caso prescrizioni meno rigorose per il caso in cui sia il marito a ripudiare la moglie.

con lo scopo di informare papa Bonifacio degli sviluppi della situazione di Apiario; la seconda raccolta, portata a Roma nel novembre del 419, contenente i dibattiti del concilio di maggio, numerosi estratti degli atti dei concili africani tenutisi tra il 393 ed il 418 e la versione orientale dei canoni di Nicea accompagnata dalle lettere dei vescovi di Alessandria e Costantinopoli che ne confermano l'autenticità. Cfr. G.L. FALCHI-B.E. FERME, *Introduzione* cit., 66 s.

Nel complesso, sembra comunque emergere dalla legislazione imperiale una certa limitazione del ripudio, sebbene in maniera non conforme alla disciplina canonica, che lo vieta in applicazione del principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale⁵⁹.

La legge imperiale punisce severamente il coniuge, in particolare la moglie, ripudiante *sine causa* o senza gravi motivi, mentre la disposizione canonica si limita a disciplinare esclusivamente la condizione del ripudiato, ignorando quella del ripudiante, dal momento che esclude in maniera assoluta la possibilità di ripudio.

La norma imperiale ed il canone conciliare muovono da due prospettive completamente diverse, per certi versi diametralmente opposte: la prima appare in linea con la più antica tradizione giuridica romana, che ammetteva il ripudio ad opera del marito, mentre il secondo sembra in sintonia con gli orientamenti espressi dalla patristica, in particolare con la concezione agostiniana del matrimonio esegeticamente desunta dal Vangelo.

Particolarmente significativi mi sembrano, al riguardo, due stralci del *De bono coniugali*, scritto dal vescovo di Ippona poco prima⁶⁰ della celebrazione del concilio di Milevi del 402 e del concilio di Car-

⁵⁹ F. DE MARTINO, *Chiesa cit.*, 145 (= *Diritto, economia e società* 1 cit., 679), osserva che si può ritenere che la costituzione del 421 sia stata una risposta del potere imperiale alla richiesta del concilio di Cartagine celebrato pochi anni prima nel senso che essa intende andare incontro alla richiesta della Chiesa africana di disciplinare il diritto del divorzio, come sembra dimostrare il fatto che il destinatario della costituzione è *Quartus Palladius, praefectus praetorio Italiae, Illyrici et Africae*, che ricoprì la carica dal 415 al 421, anche se la normativa imperiale era ben diversa da quella che la Chiesa avrebbe potuto desiderare; J. GAUDEMET, *La législation cit.*, 86, con riguardo all'orientamento espresso dalla costituzione imperiale del 421 in tema di ripudio, ritiene che «On est loin de la position conciliaire» formalizzata nel concilio di Cartagine del 407; G. BARONE ADESI, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano, 1. I corpora degli iura tardoimperiali*, Torino 1998, 93 s., 100, rileva che solo l'articolata disciplina prevista dalla costituzione del 421 per il caso di ripudio *sine causa* converge con l'indirizzo canonico volto a negare sia all'uomo sia alla donna la possibilità di contrarre nuove nozze.

⁶⁰ J.-P. MIGNÉ, *Patrologia Latina*, 40, Parisiis 1845, 373 s. nt. (a): «*Scriptus circiter annum Christi 401*». Per C. MORESCHINI-E. NORELLI, *Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, II.2 Dal concilio di Nicea agli inizi del Medioevo*, Brescia 2002², 541, il *De bono coniugali* e il *De sancta virginitate* sarebbero stati scritti intorno al 400.

tagine del 407, entrambi convocati da Aurelio, primate della Chiesa africana, di cui è nota la vicinanza ad Agostino⁶¹.

Dopo aver ricordato il “*mos Romanus*” a sostegno del carattere monogamico del matrimonio⁶², egli illustra la dottrina della Chiesa in materia di ripudio, la “*evangelica et apostolica disciplina*” cui si richiamano i padri conciliari africani⁶³.

Sui beni del matrimonio, in particolare sul *sacramentum*, che implica l'indissolubilità del vincolo coniugale, il vescovo di Ippona insiste nel *De sancta virginitate*⁶⁴, scritto molto probabilmente insieme al *De bono coniugali*⁶⁵.

Nel *De adulterinis coniugiis*, risalente all'incirca all'anno 419⁶⁶, contrastando le tesi di *Pollentius*, che sosteneva l'ammissibilità di nuove nozze per la moglie che abbia ripudiato il marito adultero, ribadisce il principio dell'indissolubilità del matrimonio, sostenendo la parità tra marito e moglie⁶⁷.

⁶¹ C. CASTELLO, *Norme cit.*, 265 s., part. nt. 9, sottolinea il legame di amicizia che intercorreva tra Aurelio, vescovo di Cartagine e primate della Chiesa africana, al quale si deve la convocazione del concilio del 407, e Sant'Agostino, che nel 401 scrive il *De bono coniugali* e il *De sancta virginitate*, nei quali prende fermamente posizione a favore dell'indissolubilità del vincolo coniugale.

⁶² AUG., *De bono con.* 7.7 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 196 s.): *possit enim homo dimittere sterilem uxorem et ducere, de qua filios habeat, et tamen non licet, et nostris quidem iam temporibus ac more Romano nec superducere, ut amplius habeat quam unam vivam.*

⁶³ AUG., *De bono con.* 24.32 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 227): *ad sacramenti sanctitatem illud: uxorem a viro non discedere; quod si discesserit, manere in nuptam aut viro suo reconciliari, et vir uxorem non dimittat. haec omnia bona sunt, propter quae nuptiae bonum sunt: proles, fides, sacramentum.*

⁶⁴ AUG., *De sancta virg.* 12.12 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 244 s.): *Habeant coniugia bonum suum, non quia filios procreant, sed quia honeste, quia licite, quia pudice, quia socialiter procreant et procreatos pariter, salubriter, instanter educant, quia tori fidem invicem servant, quia sacramentum conubii non violant.*

⁶⁵ J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina* 40 cit., 395 s. nt. (a): «*Scriptus circiter annum 401*». Per la datazione del trattato, cfr. *supra*, nt. 60.

⁶⁶ J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina* 40 cit., 452 s. nt. (a): (*De coniugiis adulterinis ad Pollentium libri duo*) «*Scripti circiter annum Christi 419*».

⁶⁷ AUG., *De adult. con.* 1.6.6 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 353): *verum hoc interest, quod nos, quando coniuges ambo christiani sunt, mulieri, si a viro fornicante discesserit, dicimus non licere alteri nubere, a viro autem non fornicante non licere omnino discedere; tu vero dicis, si mulier a viro non fornicante discesserit, non ei licere alteri nubere propter praeceptum; si autem a fornicante discesserit, non ei expedire*

Dell'inscindibilità del vincolo coniugale e della "par forma" tra i coniugi Agostino tratta anche nel *De nuptiis et concupiscentia* scritto al tempo del *De adulterinis coniugiis* per contrastare il pelagianesimo⁶⁸.

Alla critica della legge secolare, che ammette il ripudio e la possibilità di contrarre nuove nozze, si contrappone la "lex evangelii", che le configura invece come "adulterium", equiparando la posizione dei coniugi⁶⁹.

Decisamente diverso al riguardo, come si è visto, l'orientamento espresso dalla *lex* del 421 nella quale Onorio, il *princeps Occidentis* cui sono rivolte le istanze dei vescovi africani, non accoglie le desiderate dei padri conciliari riguardo alla disciplina del ripudio, che Agostino ha già compiutamente teorizzato nel *De bono coniugali* e nel *De sancta virginitate*, poco prima della celebrazione dei concili di Milevi del 402 e di Cartagine del 407, cui egli stesso avrebbe preso parte, e successivamente richiamato nel *De adulterinis coniugiis* e nel *De nuptiis et concupiscentia*, circa un biennio prima che Onorio intervenisse a disciplinare la materia con CTh. 3.16.2.

nubere propter obprobrium. AUG., De adult. con. 1.8.8 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 355): parem vero esse formam in hac causa viri atque mulieris, ibi ostendit apostolus – quod saepe commemorandum est – ubi, cum dixisset: uxor non habet potestatem corporis sui, sed vir, adiecit atque ait: similiter et vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier. AUG., De adult. con. 2.8.7 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 390): quae cum ita sint, numquid ideo minor est, ac non potius maior et peior virorum impudicitia quam inest illis superba et licentiosa iactantia?

⁶⁸ J.-P. MIGNÉ, *Patrologia Latina*, 44, Parisiis 1865, 414 nt. (a), data il libro I all'inizio del 419; ID., *Patrologia Latina*, 44 cit., 437 nt. (a), per il libro II, indica l'anno 420. Cfr. C. MORESCHINI-E. NORELLI, *Storia della letteratura* II, 2 cit., 563.

⁶⁹ AUG., *De nupt. et concup.* 1.10.11 (C.F. Urba-I. Zycha, 1902 = CSEL 42, 222 s.): *huius procul dubio sacramenti res est, ut mas et femina conubio copulati quamdiu vivunt inseparabiliter perseverent nec liceat excepta causa fornicationis a coniuge coniugem dirimi. hoc enim custoditur in Christo et ecclesia, ut vivens cum vivente in aeternum nullo divortio separetur. cuius sacramenti tanta observatio est in civitate dei nostri, in monte sancto eius, hoc est in ecclesia Christi quibusque fidelibus coniugatis, qui sine dubio membra sunt Christi, ut, cum filiorum procreandorum causa vel nubant feminae vel ducantur uxores, nec sterilem coniugem fas sit relinquere, ut alia fecunda ducatur. quod si quisquam fecerit, non lege huius saeculi, ubi interveniente repudio sine crimine conceditur cum aliis alia copulare conubia – quod etiam sanctum Moysen dominus propter duritiam cordis illorum Israelitis permisisse testatur – sed lege evangelii reus est adulterii, sicut etiam illa, si alteri nupserit.*

3. Per quanto attiene alle decretali pontificie, la mutazione del linguaggio e delle categorie concettuali proprie del diritto romano è attestata da due documenti risalenti rispettivamente al papato di Innocenzo I e di Leone Magno.

A proposito del divieto per i chierici di sposare una vedova o una ripudiata ovvero di contrarre più matrimoni, pena la rimozione dallo *status* clericale, Innocenzo I, nell'*epistula* del 13 dicembre 414 indirizzata ai vescovi della Macedonia, insiste sul concetto secondo cui il battesimo cancella i peccati non il numero delle mogli né i figli nati dalle nozze celebrate prima del battesimo, i quali devono essere ammessi all'*herciscundae hereditatis consortium*" insieme con gli altri figli nati dal matrimonio celebrato dopo il battesimo:

INNOC., *Epist. ad Episc. Maced.* (a. 414) tit. 5. Quid de talium filiis percensetur? Numquid non erunt admittendi in haereditatis consortio, quia ex ea suscepti sunt, quae ante baptismum fuit uxor? Eruntque appellandi vel naturales, vel spurii; quia non est legitimum matrimonium, nisi illud, ut vobis videtur, quod post baptismum assumitur? [...] Quaero, et sollicitus quaero, si una eademque sit uxor ejus qui ante catechumenus, postea sit fidelis, filiosque ex ea, cum esset catechumenus, susceperit, ac postea alios, cum fidelis: utrum sint fratres appellandi, an non habeant postea, defuncto patre, herciscundae haereditatis consortium, quibus filiorum nomen creditur abstulisse regeneratio spiritalis?⁷⁰.

Il riferimento all'*hereditatis consortium*" e, poco oltre, all'*herciscundae hereditatis consortium*", che rievoca la più antica forma di comunione ereditaria conosciuta dal diritto romano, costituisce – a quanto mi risulta – un *hapax* nell'ambito dei canoni conciliari e delle disposizioni delle decretali pontificie relativamente all'arco temporale considerato.

Quanto all'uso delle categorie concettuali proprie del diritto romano, esso emerge dalla celebre *epistula* pastorale, risalente all'anno 458, di Leone Magno a Niceta, vescovo di Aquileia, riguardo alla sorte dei matrimoni di quei *captivi* che, tornati in patria a seguito dei lunghi periodi di prigionia causati dalle invasioni barbariche, avessero trovato le mogli sposate con altri:

⁷⁰ J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina*, 20, Parisiis 1845, 529.

LEO, *Epist. ad Nic. Episc. Aquil.* (a. 458) tit. 1. *De feminis quae occasione captivitatis virorum suorum, aliis nupserunt.* [...] necesse est ut legitimarum foedera nuptiarum redintegranda credamus, & remotis malis, quae hostilitas intulit, unicuique hoc quod legitime habuit, reformetur: omnique studio procurandum est, ut recipiat unusquisque quod proprium est. 2. *An culpabilis sit, qui locum captivi mariti assumsit.* Nec tamen culpabilis iudicetur, & tamquam alieni juris pervasor habeatur, qui personam ejus mariti, qui jam non esse existimabatur, assumsit. Sic enim multa, quae ad eos, qui in captivitatem ducti sunt, pertinebant, in jus alienum transire potuerunt: & tamen plenum justitiae est, ut eisdem reversis propria reformentur⁷¹.

Richiamandosi ai noti precetti biblici (*Prov.* 19.14: *a Deo jungitur mulier viro*) ed evangelici (*MATTH.*, 19.6: *quod Deus junxit homo non separet*), il vescovo di Roma ritiene necessario credere che debbano essere ripristinate le prime nozze, qualificate “*legitimarum foedera nuptiarum*”, invocando l’istituto romano del *postliminium*, pur senza menzionarlo espressamente. Leone Magno considera *in suspenso* e suscettibile di essere reintegrato (*iure postliminii*) il matrimonio del *captus ab hostibus* (“*necesse est ut legitimarum foedera nuptiarum redintegranda credamus*”). Infatti, il vescovo di Roma proprio come rapporto giuridico (*ius*) configura il matrimonio, dal momento che utilizza espressioni come “*alieni juris pervasor*”, con riguardo al secondo marito della *uxor* del *captus ab hostibus*, peraltro escludendone la colpevolezza, e “*in jus alienum transire*” con riferimento al passaggio nella sfera giuridica altrui di “*multa, quae ad eos, qui in captivitatem ducti sunt, pertinebant*” per le quali “*tamen plenum justitiae est, ut eisdem reversis propria reformentur*”, in funzione dell’applicazione dell’istituto del *postliminium* anche al rapporto matrimoniale.

Non diversamente dalle decretali pontificie, gli scritti dei Padri della Chiesa recepiscono alcune categorie concettuali proprie della *iuris prudentia* romana.

A tal proposito, appare indicativo il già citato richiamo del *mos*

⁷¹ G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio*, 6, Florentiae 1761, 331 s.

Romanus da parte di Sant'Agostino nel *De bono coniugali* (7.7) a sostegno del carattere monogamico del matrimonio⁷².

D'altra parte, il vescovo di Ippona non ignorava il diritto romano, come attesta il brano del *De adulterinis coniugiis*, in cui cita un rescritto di Antonino Caracalla, "*non utique christianus*", il quale aveva sostenuto che il marito non avrebbe potuto accusare di adulterio la moglie se non avesse egli stesso offerto con i propri costumi un esempio di castità⁷³.

Pur senza menzionare il rescritto di Caracalla, che Sant'Agostino dice di aver letto nel codice Gregoriano, un frammento di Ulpiano, pervenutoci attraverso i *Digesta* giustiniane, ne parafrasa il testo⁷⁴.

Dai provvedimenti emanati dalle istituzioni statali ed ecclesiastiche tra IV e V secolo in tema di *repudium* emergono, dunque, sia il parziale accoglimento dei principi cristiani nelle leggi imperiali sia la ricezione delle categorie concettuali e della stessa terminologia propri del diritto romano da parte dei documenti pontifici e della produzione patristica, a riprova della costante interazione tra cultura di matrice pagana e valori di ispirazione cristiana nella costruzione del testo giuridico tardoantico.

⁷² *Supra*, nt. 62.

⁷³ AUG., *De adult. con.* 2.8.7 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 389 s.): *legant, quid imperator Antoninus, non utique christianus, de hac re constituerit, ubi maritus uxorem de adulterii crimine accusare non sinitur, cui moribus suis non praebeuit castitatis exemplum, ita ut ambo damnarentur, si ambos pariter impudicos conflictus ipse convinceret. nam supra dicti imperatoris haec verba sunt, quae apud Gregorianum leguntur. sane, inquit, litterae meae nulla parte causae praeiudicabunt. neque enim, si penes te culpa fuit, ut matrimonium solveretur et secundum legem Iuliam Eupasia uxor tua nuberet, propter hoc rescripto meo adulterii damnata erit, nisi constet esse commissum. habebunt autem ante oculos hoc inquirere, an, cum tu pudice viveres. illi quoque bonos mores colendi auctor fuisti. periniquum enim mihi videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibet. quae res potest et virum damnare, non ob compensationem mutui criminis rem inter utrumque componere vel causam facti tollere.*

⁷⁴ D. 48.5.14(13).5 (Ulp. 2 *de adult.*): *Iudex adulterii ante oculos habere debet et inquirere, an maritus pudice vivens mulieri quoque bonos mores colendi auctor fuerit: periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat: quae res potest et virum damnare, non rem ob compensationem mutui criminis inter utrosque communicare.*

SINTESI

Attraverso l'esame dei testi legislativi, dei canoni conciliari e delle decretali pontificie in tema di *repudium*, dagli esordi del IV secolo agli anni del pontificato di Leone Magno, il contributo rileva come dagli orientamenti espressi dalla normativa statale e dai provvedimenti emanati dalle istituzioni ecclesiastiche emergano reciproci influssi ed anche piuttosto evidenti divergenze, che appaiono estremamente significative della peculiare poliedricità dell'epoca compresa tra l'impero di Costantino ed il decennio immediatamente successivo al concilio di Calcedonia.

PAROLE CHIAVE

Matrimonium – Nuptiae – Repudium.

ABSTRACT

By examining the legislative texts, the conciliar canons and the pontifical decretals on the subject of *repudium*, from the beginning of the fourth century to the years of the pontificate of Leo the Great, the contribution notes that the orientations expressed by the state legislation and the provisions issued by the ecclesiastic institutions reveal mutual influences and also quite evident divergences, which appear extremely significant of the peculiar polyhedricity of the period between the empire of Constantine and the decade immediately following the council of Chalcedon.

KEYWORDS

Matrimonium – Nuptiae – Repudium.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net